Comune di Rometta

Provincia di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

N.114 del 09/10/2014

OGGETTO: RECUPERO SOMME DOVUTE DAI SIGG.RI ADAMO GIUSEPPE E ADAMO GIUSEPPA IN OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA N. 321/13 DEL TRIBUNALE DI MESSINA.

L'anno duemilaquattordici addì nove del mese di ottobre alle ore 13:15, nella Sala delle adunanze della sede legale, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Avv. Nicola Merlino la Giunta Comunale.

Partecipa all'adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott.ssa Pasqua Rosaria Di Mento.

Intervengono i Signori:

Nominativo	Titolo	Presente/Assente
MERLINO NICOLA	Sindaco	presente
LISA MARIA	Assessore	presente
LAFACE GIUSEPPE	Vice sindaco	presente
SAIJA GIUSEPPE	Assessore	presente
MESSINA MELANIA	Assessore	presente

PRESENTI: 5 **ASSENTI: 0**

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare la proposta sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'unita proposta n. 136 del 16 settembre 2014 e, dato atto che la stessa ha ottenuto i prescritti pareri siccome espressi in calce alla medesima e nelle date ivi indicate, ed è oggetto di esame ed approvazione da parte di questa Giunta.

A questo punto il Sindaco propone di conferire l'incarico in argomento all'Avv. Pasquita Patti, con studio in Rometta via Nazionale.

Visto lo Statuto comunale.

Visto l'Ord.to Amm.vo EE.LL. vigente in Sicilia.

Con voti favorevoli ed unanimi espressi in forma palese per appello nominale.

DELIBERA

1. Approvare la proposta in esame quale parte integrante e sostanziale del presente atto, e per l'effetto:
2. Autorizzare il Sindaco a nominare l'Avv. Pasquita Patti affinché rappresenti e difenda le ragioni dell'Ente intraprendendo azione legale nei confronti dei Sigg.ri Adamo Giuseppe e Adamo Giuseppa per il recupero delle somme riconosciute in favore del Comune di Rometta con Sentenza n. 321/13 emessa dal tribunale di Messina, nonché per il recupero degli interessi, della rivalutazione monetaria e di ogni altra spesa che il Comune di Rometta ha dovuto affrontare ed affronterà per l'esecuzione del citato provvedimento;
3. Assegnare al Resp. Area Servizi amministrativi la somma necessaria per far fronte all'anticipo spese legali presuntivamente quantificato in € 634,40, con imputazione al codice 1010203 Cap. 1058 del bilancio 2014;
4. Di stabilire, giusta la condizione in premessa, che i compensi professionali, anche quelli successivi e fino alla parcella di saldo restano fissati ai minimi tariffari di cui al D.M. 55/14, decurtati del 30%, al momento della loro liquidazione e che tale condizione costituisce presupposto imprescindibile ai fini dell'espletamento dell'incarico;

A questo punto il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata esecutività della deliberazione testè approvata.

LA GIUNTA COMUNALE

Con separata votazione resa all'unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese e per appello nominale dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI – SERVIZIO GESTIONE CONTENZIOSO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N 136 DEL 16/09/2014

Oggetto :	RECUPERO SOMME DOVUTE DAI SIGG.RI ADAMO GIUSEPPE E ADAMO GIUSEPPA IN OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA N. 321/13 DEL TRIBUNALE DI MESSINA.

Premesso:

Che con atto prot. n. 10160 del 09.07.04 i Sigg.ri Adamo Giuseppe e Adamo Giuseppa citavano innanzi al Tribunale di Messina il Comune di Rometta e la Nebrodi Gas S.r.l. per risarcimento dei danni subiti in occasione di un sinistro stradale avvenuto in data 24.07.2002 all'incrocio tra la via Fiorina Sardo e l'allora Variante S.S. 113 a Rometta;

Che con Deliberazione di G.M. n. 67 del 05.10.2004 il Comune di Rometta si costituiva in giudizio;

Che il giudizio veniva definito con Sentenza n. 321/13 con la quale il Tribunale rigettava le domande degli attori condannandoli nel contempo in solido al rimborso in favore del Comune di Rometta delle spese di lite liquidate in € 9,87 per spese vive ed € 3.200,00 per compensi, oltre C.P.A.e I.V.A.;

Considerato:

Che con note prot. n. 4948 del 06.05.2014 e n. 5763 del 26.05.14 questo Ente ha invitato i Sigg.ri Adamo Giuseppe e Adamo Giuseppa a procedere alla corresponsione delle somme riconosciute con Sentenza n. 321/2013;

Che a tutt'oggi i Sigg.ri Adamo Giuseppe e Adamo Giuseppa non hanno provveduto a quanto intimato;

Ritenuto dover intraprendere azione esecutiva nei confronti dei Sigg.ri Adamo Giuseppe e Adamo Giuseppa per il recupero di dette somme, nonché degli interessi, della rivalutazione monetaria e di ogni altra spesa che il Comune di Rometta ha dovuto affrontare ed affronterà per l'esecuzione della Sentenza n. 321/2013 emessa Tribunale di Messina;

Ritenuto necessario il patrocinio di un legale di fiducia, non avendo il Comune un Avvocato in dotazione organica;

Ravvisata la competenza della Giunta Municipale in materia;

Considerato:

Che, trattandosi di incarico svolto per una Pubblica Amministrazione, si ritiene necessario porre quale condizione per il relativo conferimento, che il Professionista da nominare, in relazione alle prestazioni da rendere per l'espletamento del presente incarico, accetti l'applicazione dei compensi minimi previsti dalla tariffa professionale vigente (D.M. n° 55/14) decurtati del 30%;

Che, si ritiene di corrispondere al suddetto legale un anticipo di Euro 500,00 più I.V.A. e C.P.A.;

Visto lo schema di disciplinare approvato con deliberazione di Giunta Municipale n. 54 del 04.07.2014 successivamente modificato con deliberazione di G.M. 113 del 09.10.2014 che si allega alla presente proposta;

Visto lo Statuto comunale;

Visto l'Or.to Amm.vo EE.LL. vigente in Sicilia;

SI PROPONE:

1. Approvare la superiore premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Autorizzare il Sindaco a nominare un legale di fiducia dell'Amministrazione affinché rappresenti l'Ente intraprendendo azione legale nei confronti dei Sigg.ri Adamo Giuseppe e Adamo Giuseppa per il recupero delle somme riconosciute in favore del Comune di Rometta con Sentenza n. 321/13 emessa dal tribunale di Messina, nonché per il recupero degli interessi, della rivalutazione monetaria e di ogni altra spesa che il Comune di Rometta ha dovuto affrontare ed affronterà per l'esecuzione del citato provvedimento;
3. Assegnare al Resp. Area Servizi amministrativi la somma necessaria per far fronte all'anticipo spese legali presuntivamente quantificato in € 634,40, con imputazione al codice 1010203 Cap. 1058 del bilancio 2014;
4. Di stabilire, giusta la condizione in premessa, che i compensi professionali, anche quelli successivi e fino alla parcella di saldo restano fissati ai minimi tariffari di cui al D.M. 55/14, decurtati del 30%, al momento della loro liquidazione e che tale condizione costituisce presupposto imprescindibile ai fini dell'espletamento dell'incarico;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Giunta Maria

IL RESPONSABILE A.S.A.
Comm. Rosario Giunta

IL PROPONENTE

IL SINDACO
Avv. Nicola Merlino

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto : RECUPERO SOMME DOVUTE DAI SIGG.RI ADAMO GIUSEPPE E ADAMO GIUSEPPA IN OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA N. 321/13 DEL TRIBUNALE DI MESSINA.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Rometta, li 09/10/2014

Il responsabile dell'Area
Rosario Giunta

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere FAVOREVOLE in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Rometta, li 09/10/2014

Il Responsabile dell'Area
Sig. Giuseppe Pino

Comune di Rometta

Provincia di Messina

DISCIPLINARE DI INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PATTO SUI COMPENSI PER INCARICO LEGALE

L'anno duemila_____, il giorno _____ del mese di _____, nella Casa Comunale,

T R A

il Comune di Rometta (di seguito: Comune), in persona del Responsabile dell' Area di Competenza ……., domiciliato per la carica presso il Comune stesso, con sede in Rometta Piazza Margherita, a quanto infra facoltizzato in forza di deliberazione di questa Giunta Comunale n. …. del …… - C.F. ……..

E

l'Avvocato _____ del Foro di Messina
(di seguito: legale), con Studio in _____, Via _____
_____
Codice Fiscale/Partita IVA _____

Premesso:

-Che il Comune di Rometta deve resistere nel giudizio / intraprendere un procedimento
_____
_____;

- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 04/07/2014, successivamente rettificata con deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 9/10/2014, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema del disciplinare, regolante i rapporti tra questo Ente e i professionisti incaricati;

- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. del si è proceduto alla individuazione e nomina dell'Avvocato cui affidare l'incarico della difesa, autorizzando il legale rappresentante del Comune a sottoscrivere il relativo mandato e demandando, altresì, al Responsabile l'adozione di tutti gli atti e provvedimenti connessi e consequenziali;

- Che con apposita determinazione n. R.G. del , adottata dal competente Responsabile, è stata impegnata la relativa e preventiva spesa;

Tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico di difesa e patrocinio giudiziario e stragiudiziale, secondo le seguenti modalità e condizioni:

1)L'incarico ha per oggetto: ……

2) Il legale si impegna ad applicare e percepire, per l'incarico ricevuto e di cui alla presente convenzione, un corrispettivo corrispondente ai valori minimi di liquidazione di cui al D.M. n. 55/14 relativo alle tariffe professionali (in materia civile, penale e stragiudiziale) decurtati del 30% sia in caso di soccombenza del Comune sia in caso di compensazione delle spese operata dal giudice.
In caso di soccombenza della controparte, con contestuale e conseguente condanna alle spese di lite, il legale nominato si riterrà interamente soddisfatto di ogni sua competenza ad avere nella misura determinata dal giudice e non potrà pretendere ulteriori somme dal Comune a qualsiasi titolo.
Tutti i corrispettivi, da liquidarsi solo in presenza di fattura valida ai fini fiscali, saranno assoggettati ad IVA, a contributo di legge, al regime di previdenza ed assistenza ed a ritenute alla fonte.
3) Per il sostegno alle spese di causa il Comune anticiperà sulla somma impegnata, in seguito alla stipula della presente convenzione e dietro richiesta del legale incaricato, una somma pari ad € ..... compresa I.V.A. e C.P.A. che saranno detratti insieme agli ulteriori acconti successivi, all'atto della definitiva liquidazione.
4) Il legale si impegna, altresì, a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune.
L'incarico comprende anche l' eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza.
Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza.
Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività di difesa, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate.
Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.
5) Al fine di mantenere il controllo della spesa, il legale, allorquando gli acconti percepiti fossero divenuti insufficienti per il prosieguo della difesa dovrà avvertire tempestivamente il Comune affinché quest'ultimo provveda ad assumere ulteriore impegno di spesa;
Attesa la particolare natura delle spese legali, confermata a più riprese dalla giurisprudenza della Suprema Corte - in quanto trattasi di spese non prevedibili in sede di conferimento dell'incarico, la cui scadenza è incerta e che quindi comportano una complessa gestione contabile per l'Ente – il legale non potrà rimettere parcelle per il pagamento oltre il 15 novembre di ciascun anno. Le parcelle ricevute al protocollo comunale oltre quella data saranno restituite con invito a produrle nel successivo esercizio finanziario senza che ciò possa dar luogo a ristoro o ad interessi di alcun genere.
6) L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva la eventualità responsabilità, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e

ss. del c.c.. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.
7) Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, salvo che per le mere sostituzioni in udienza in caso di legittimo impedimento.
Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il legale incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune, salvo il rimborso delle spese del medesimo sostenute ed effettivamente documentate.
8) Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente punto 2) .
9) Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, nei limiti di cui al precedente punto 2), avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune.
10) Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.
11) La sottoscrizione del presente disciplinare d' incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.
12) Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali.
13) Le eventuali spese inerenti al presente contratto sono a carico di entrambe le parti in egual misura.
La presente scrittura privata viene redatta in tre originali, di cui uno per l'eventuale registrazione in caso d'uso, ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/86.

PER IL COMUNE DI ROMETTA

IL PROFESSIONISTA

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole sub 2), 4) e 6).

PER IL COMUNE DI ROMETTA

IL PROFESSIONISTA

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs. 30.6.2003 N. 196

"Codice in materia di protezione dei dati personali"

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. del 30.6.2003, n. 196, il Comune di Rometta, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, nella persona del legale rappresentante p.t., informa che i dati relativi a codesto professionista ed alle persone fisiche che per esso agiscono, che saranno acquisiti nel corso di eventuali rapporti contrattuali, saranno oggetto di trattamento da parte del Comune stesso mediante elaboratori manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici o telematici, con logiche correlate strettamente alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Per trattamento si intende la raccolta, la consultazione, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la selezione, l'aggiornamento, l'estrazione, l'utilizzo, la cancellazione dei dati personali. I dati raccolti presso l'interessato/fornitore o presso altri soggetti che li custodiscono per legge (Pubblici Registri, Ordini Professionali), sono conservati presso la sede legale dell'Ente – in Rometta Piazza Margherita, per il tempo prescritto dalle norme civilistiche, fiscali e regolamentari.

Finalità del trattamento:

a. svolgimento delle eventuali trattative precontrattuali;

b. gestione del rapporto di fornitura della prestazione (tenuta contabilità, fatturazioni, pagamenti) che ne dovesse seguire;

c. adempimento degli obblighi normativi connessi al medesimo rapporto contrattuale;

d. gestione amministrativa e commerciale del rapporto stesso;

e. tutela dei diritti del Comune nascenti dal contratto.

I dati saranno aggiornati periodicamente d'ufficio o su iniziativa di codesto Professionista. I dati conferiti e quelli relativi all'esecuzione del rapporto contrattuale potranno essere comunicati ai soggetti di seguito elencati:

a. Amministrazioni finanziarie ed Enti Pubblici Previdenziali che ne facciano richiesta;

b. Istituto Bancario incaricato del servizio di Tesoreria per la disposizione dei pagamenti o altri Istituti Bancari secondo quanto richiesto dallo stesso Professionista;

c. professionisti e consulenti ai fini della tutela dei diritti del Comune nascenti dal contratto.

L'interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, mediante richiesta inviata con lettera raccomandata al Comune di Rometta. Titolare del trattamento è il Comune di Rometta. Responsabile del trattamento è il Responsabile dell'area interessata. I dati saranno inoltre trattati nell'ambito delle seguenti strutture del Comune: area affari generali, area economico – finanziaria, area tecnica e tecnico-manutentiva, area di vigilanza, dal personale appositamente incaricato dai rispettivi Responsabili.

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

a. dell'origine dei dati personali;

b. delle finalità e modalità del trattamento;

c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;

e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

L'interessato ha diritto di ottenere:

a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché allo scopo della raccolta;
b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL PRESIDENTE
Avv. Nicola Merlino

L'ASSESSORE ANZIANO
Dott.ssa Maria Lisa

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Pasqua Rosaria Di Mento

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

CHE la presente deliberazione, ai sensi della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44:

☐ Con lettera n. _____ del _____ è stata trasmessa ai Capigruppo consiliari ex art. 15 commi 3 e 4;

☐ Non è soggetta al controllo preventivo di legittimità ai sensi della Legge n. 55/90, art. 16 comma 1 bis;

☒ Sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 15/10/2014, come prescritto dall'art. 11, comma1, L.R. n. 44/91. Registro Pubblicazioni n. ____ ;

☒ E' divenuta esecutiva il 09/10/2014;

☒ E' stata dichiarata immediatamente esecutiva;

☒ E' stata trasmessa all'Area Servizi Amministrativi il 15/10/2014 per l'esecuzione.

Rometta lì 15/10/2014

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Pasqua Rosaria Di Mento